



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

**Estratto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione di G.C. n. 240 del 28 novembre 2011
e successive modificazioni ed integrazioni (pag. 29-37).**

CAPO V
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CAPO V MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 34

Finalità

1. Il Comune misura e valuta la performance, con riferimento alla Amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative in cui si articola ed ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle strutture organizzative.

Art. 35

Definizione piano della performance e ciclo di gestione

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi e degli indicatori di risultato;
- b) collegamento tra obiettivi e risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio ed eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, tanto quella organizzativa che quella individuale;
- e) utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione.

2. Gli atti alla base del ciclo della performance sono:

- a) Relazione funzionale e programmatica;
- b) Bilancio;
- c) P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);
- d) P.D.O. (Piano Dettagliato Obiettivi);
- e) Sistemi di valutazione del personale;
- f) Contabilità analitica.

3. L'Amministrazione Comunale garantisce piena trasparenza alle varie fasi di gestione del ciclo della performance.

Art. 36

Sistema di Misurazione e Valutazione

1. L'Amministrazione, in coerenza con le disposizioni legislative, adotta un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, volto a misurare e valutare il rendimento dell'amministrazione nel suo complesso e nell'ambito delle articolazioni previste nonché a misurare le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.

2. La valutazione del personale ai diversi livelli delle responsabilità assegnate dovrà avere periodicità annuale.

3. Il sistema di misurazione e valutazione si basa su meccanismi e strumenti di monitoraggio che tengano conto dei risultati del controllo strategico e di gestione, delle capacità manageriali e del rispetto dei principi e dei criteri organizzativi risultanti dal presente regolamento.

Art. 37

Funzioni del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. Svolge le seguenti funzioni:

- a) effettua, sulla base del relativo sistema, la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa di livello dirigenziale;
- b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo del sistema premiante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) propone al Sindaco, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'Ente, la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi dei relativi premi;
- d) collabora con gli uffici competenti per il monitoraggio e l'aggiornamento del sistema di valutazione;
- e) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- f) verifica il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance e può elaborare relazioni sullo stato dello stesso.

- g) promuove la corretta applicazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'intero sistema;
- h) esercita ogni altro compito ad esso demandato dalla legge e dai regolamenti.

Art. 38

Composizione

1. Il Nucleo di Valutazione è organo collegiale costituito da tre componenti, individuati tra professionisti esterni all'Amministrazione, al fine di garantire l'esercizio imparziale della funzione valutativa.

2. I componenti sono nominati dal sindaco, scelti tra professionisti, in possesso di idonee capacità personali, intellettuali, manageriali e relazionali derivanti da esperienza professionale almeno quinquennale in posizione da dirigente o docente, nell'amministrazione pubblica o in aziende o enti privati, o da libero professionista, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della direzione ed organizzazione del lavoro e di gestione del personale, dei controlli interni, della misurazione e valutazione della performance.

3. I componenti del Nucleo non possono intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con il Comune per tutta la durata dell'incarico, a pena di decadenza.

Art. 39

Nomina e durata in carica

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato con provvedimento del Sindaco, che attribuisce anche ad uno dei componenti le funzioni di Presidente.

2. La nomina avviene a seguito della pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio per la presentazione di curricula da parte dei candidati;

3. Il Nucleo dura in carica per il periodo previsto nel provvedimento di nomina, e comunque non oltre il termine del mandato amministrativo del Sindaco. L'incarico è rinnovabile.

4. I componenti del Nucleo cessano anticipatamente dall'incarico per rinuncia allo stesso, per decadenza nel caso di sopraggiunta incompatibilità, per revoca disposta dal Sindaco, per

comprovata inadempienza degli obblighi derivanti dalla funzione, per comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con la funzione assegnata, oltre che per intervenuta scadenza del mandato del Sindaco.

5. Al Presidente ed ai componenti esterni del Nucleo è riconosciuto un compenso pari a un terzo di quello corrisposto, rispettivamente, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Agli stessi, se non residenti nel Comune, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso del mezzo proprio, secondo una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina.

6. Al Presidente, può essere assegnata, in aggiunta e a titolo personale, la responsabilità del coordinamento dell'attività di monitoraggio e controllo di gestione, nonché la consulenza in materia di organizzazione. In tal caso viene riconosciuto il compenso equivalente a quello spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito della produzione di specifica relativa comprovante le attività svolte.

Art. 40

Funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco ed alla Giunta; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce periodicamente al Sindaco, e comunque ogni qualvolta il capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.

2. Le decisioni assunte dal Nucleo sono valide quando sono deliberate da almeno un componente, oltre al Presidente.

3. Il Nucleo di Valutazione evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni dirigenziali, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.

4. Al Nucleo di Valutazione sono assegnate, ove possibile, idonee strutture per lo

svolgimento dell'attività di competenza, nonché il personale necessario per il corretto funzionamento del servizio.

5. I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare alle attività programmate e di mantenere il riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, con riferimento a singole situazioni individuali, ad esclusione dei dati soggetti a pubblicità, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

6. Al Presidente del Nucleo è attribuito il coordinamento del controllo di gestione e delle attività di monitoraggio, nonché la consulenza e la predisposizione di pareri in tema di organizzazione dell'attività amministrativa.

(articolo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 01.08.2011)

Art. 41

Convocazioni

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce presso la sede del Comune, tutte le volte che il Presidente o il Sindaco lo ritengano necessario.

2. La convocazione è disposta dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni, senza particolari formalità procedurali.

Art. 42

Validità delle adunanze

1. Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito, quando tutti i componenti siano stati convocati, anche con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Qualora un componente debba assentarsi, perché interessato all'oggetto in esame, il Nucleo può operare con la presenza della maggioranza dei componenti. Nel caso in cui si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il Nucleo decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. In caso di assenza del Presidente, ne svolge le funzioni il componente più anziano di età.

4. Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto sintetico verbale. Ciascun componente ha diritto di inserire a verbale le proprie motivazioni.

Art. 43

Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai Dirigenti delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.

2. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi, in particolare, della collaborazione dei centri elaborazioni dati (C.E.D.) e dei servizi di statistica e controllo di gestione, per tutte le attività necessarie. Tutto il personale dell'Ente è tenuto ad assicurare la massima collaborazione al Nucleo di Valutazione.

Art. 44

Collaborazione con l'organo di revisione

1. Il Nucleo di Valutazione e l'Organo di Revisione dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.